

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (66)532

Vol. 1966/0125

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(66) 532 def.

Bruxelles, 14 dicembre 1966

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica francese a diminuire
l'ammontare fisso del prelievo applicabile all'importazione
di alcuni tipi speciali di latte detti " per l'alimentazione dei lattanti "

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(66) 532 def.

RELAZIONE

1. Il regolamento n. 113/66/CEE del Consiglio ha previsto un regime particolare per quanto riguarda i prelievi e le restituzioni applicabili ad alcuni tipi speciali di latte detti "per l'alimentazione dei lattanti".

Tali disposizioni hanno lo scopo di permettere il calcolo dei prelievi e delle restituzioni in funzione delle caratteristiche proprie di tali prodotti.

2. Tenendo presente l'evoluzione della situazione dei prodotti in causa, per evitare il rischio di una riduzione dell'approvvigionamento del mercato francese che potrebbe tradursi in un rialzo dei prezzi di tali prodotti, occorre diminuire provvisoriamente gli oneri all'importazione.
3. A tal fine è prevista, nelle disposizioni del presente progetto, una riduzione dell'elemento fisso che costituisce una parte del prelievo. Tale riduzione è limitata in modo da garantire una protezione sufficiente dell'industria trasformatrice.
Inoltre, le disposizioni prescrivono che la riduzione del prelievo deve essere applicata alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri, allo scopo di mantenere le condizioni di concorrenza e di evitare deviazioni di traffico.

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica francese a diminuire
l'ammontare fisso del prelievo applicabile alla
importazione di alcuni tipi speciali di latte
detti "per l'alimentazione dei lattanti".

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964
relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1) e
in particolare l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

CONSIDERANDO che il regolamento n. 113/66/CEE del Consiglio che deroga
provvisoriamente a talune disposizioni del regolamento n. 111/64/CEE
del Consiglio per quanto riguarda il calcolo del prelievo per alcuni
tipi di latte in polvere e per i formaggi fusi (2), ha previsto una
diminuzione del prelievo applicabile all'importazione di alcuni tipi
speciali di latte detti "per l'alimentazione dei lattanti" come era stato
previsto all'articolo 4 del regolamento n. 111/64/CEE ;

CONSIDERANDO che tali disposizioni non permettano di mantenere la regola-
rità dei rifornimenti del mercato francese di tali prodotti ; che ne
potrebbe derivare un rialzo dei prezzi e che conviene quindi diminuire
provvisoriamente gli oneri all'importazione ;

CONSIDERANDO che per raggiungere lo scopo è d'uopo diminuire l'elemento
fisso del prelievo ; che tuttavia l'elemento fisso, che è stato oggetto
di questa diminuzione, non può essere inferiore all'importo necessario a
proteggere l'industria di trasformazione in Francia ;

CONSIDERANDO che per evitare delle distorsioni di concorrenza la diminu-
zione del prelievo applicabile alle importazioni di questi tipi speciali
di latte in provenienza dai paesi terzi deve essere estesa per un importo
di pari entità e per questi stessi prodotti, alle importazioni in pro-
venienza dagli Stati membri ;

(1) G. U. n. 34 del 27.2.1964 p. 549/64

(2) G. U. n. 144 del 5.8.1966 p. 2654/66

CONSIDERANDO che per evitare delle deviazioni di traffico è inoltre necessario autorizzare gli altri Stati membri a percepire un prelievo aumentato dell'importo corrispondente alla diminuzione del prelievo in Francia, per le importazioni di questi prodotti in provenienza dalla Francia ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 113/66/CEE la Francia è autorizzata a diminuire l'ammontare fisso di un importo massimo di 7,5 U.C. per 100 kg, all'atto del calcolo del prelievo applicabile ai prodotti che appartengono alla voce 04.02 B I a) di cui all'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE, in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 2

Per le importazioni in provenienza dagli Stati membri dei prodotti in causa la Repubblica francese riduce l'ammontare fisso del prelievo, di un importo pari a quello che applicherebbe se si avvalessse dell'autorizzazione prevista all'articolo 1.

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 113/66/CEE, gli Stati membri sono autorizzati, per le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 in provenienza dalla Francia, ad aumentare il prelievo per 100 kg, di un importo pari alla diminuzione applicata dalla Francia al suo prelievo.

Articolo 4

La Francia comunica alla Commissione ed agli altri Stati membri, 14 giorni prima di avvalersi dell'autorizzazione, le misure che ritiene opportuno di adottare.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 2 gennaio 1967. Esso è applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1966/1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Consiglio,
Il Presidente,